



ACCORDO ATTUATIVO DELLA CONVENZIONE n. 6 del 4/07/2022

TRA

IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” (NEL SEGUITO DENOMINATO “DIPARTIMENTO”), in persona della Direttrice del Dipartimento Prof. Laura Sadori, nata a Roma in data 5 Giugno 1960, domiciliata per l’incarico presso la sede del Dipartimento di Biologia ambientale dell’Università la Sapienza di Roma sito in Piazzale Aldo Moro n. 5, n. 185 Roma CAP 00185

E

LA DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI, in persona del Direttore generale Dott. Mario Turetta, nato ad Alpignano in data 1 Ottobre 1958, domiciliato per l’incarico presso la sede della Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali sita in Via Milano 76, Roma CAP 00184

PREMESSO CHE

- la Direzione, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del DPCM 169/2019 *svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del Ministero;*
- nell’ambito delle primarie missioni di ricerca e didattica affidate all’Università pubblica dall’art. 1 della legge 240/2010, *le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell’ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica;*
- le università e i loro dipartimenti possono sviluppare qualsiasi forma di collaborazione con amministrazioni pubbliche, Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche e promuovendo la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, formando nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;
- l’Università ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, contribuendo attraverso azioni mirate, a favorire l’avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

CONSIDERATO CHE

- le parti hanno stipulato la Convenzione n. 4 del 19 marzo 2019;
- le parti hanno rinnovato la predetta con la Convenzione n. 6 del 4 luglio 2022
- con riferimento ai contenuti sostanziali si rimanda al testo della Convenzione rinnovata.

LE PARTI

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a:

- svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite secondo quanto esplicitato all'art. 4 con la massima cura e diligenza;
- tenere informata l'altra Parte sulle medesime attività effettuate.

Art. 2 (Oggetto)

Il presente accordo, con cui è attuata la Convenzione, ha per oggetto la prosecuzione dell'attività di collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore più generale della gestione e valorizzazione dei beni culturali e più in particolare della bioarcheologia, antropologia e archeologia mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano di progetti didattici, sia sul piano di progetti di ricerca scientifica e culturali, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla formazione di ricercatori e tecnici preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed alla specializzazione di professionisti del settore.

Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte.

Il presente accordo non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall'altra parte.

Le parti si impegnano ad offrire collaborazione reciproca ed eventuali supporti finanziari alle attività comuni di ricerca e sviluppo di progetti promossi negli ambiti condivisi e di comune interesse, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio. In particolare relativamente alle azioni in ambito nazionale e internazionale, volte ai campi di formazione attraverso il patrimonio storico e naturale, viene data attenzione particolare e specifica all'ampliamento di ambiti multidisciplinari nella pianificazione, progettazione e gestione del Patrimonio Culturale, Paesaggistico ed Ambientale, con connessioni ad ambiti di antropologia storica, etnobotanica, studio e conoscenza di beni materiali e immateriali, legati ai saperi e al "saper fare storico e culturale" in ambito nazionale e internazionale.

Art. 4 (Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri, nei limiti di cui all'art. 3, e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Art. 5 (Condizione di reciprocità)

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Art. 6 (Copertura assicurativa)

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività, sia con riferimento alla responsabilità civile che in relazione agli infortuni presso l'INPS. L'utilizzo degli spazi dell'Università sarà disciplinato dal proprio regolamento.

Art. 7 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti medesime, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 8 (Controversie)

In caso di controversie nell'interpretazione o esecuzione del presente accordo, Le Parti si impegnano a risolverle prioritariamente in via transattiva. Nel caso in cui le Parti non pervengano ad una ricomposizione bonaria della controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente accordo è riconosciuto, unico ed esclusivo, competente il Foro di Roma.

Art. 9 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite le PEC istituzionali delle Parti che sono: per la Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali dg-eric@pec.cultura.gov.it, per il Dipartimento: ammdbaec@cert.uniroma1.it.

Roma, li 17/11/2022

DIREZIONE GENERALE
EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI
CULTURALI

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
AMBIENTALE UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI ROMA LA SAPIENZA

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Turetta

LA DIRETTRICE
Prof.ssa Laura Sadori

Laura Sadori